



ALCUNI ASPETTI DELLA NOBILTÀ CIVICA NEL REGNO DI NAPOLI

PIER FELICE DEGLI UBERTI

I SEDILI MINORI E SEDILI MAGGIORI

Salito al trono dopo la caduta degli Hohenstaufen il re angioino Carlo I, Napoli divenne capitale del regno, e la sua storia acquistò da allora in poi caratteristiche di maggiore certezza. La città di Napoli fino dal secolo X era divisa nei sei *quartieri di Capuana, Nido, Montagna, Forcella, Porto, Portanova* (1); ciascun quartiere era suddiviso a sua volta in rioni, denominati *ottine* che in tutta la città erano ventinove. I Sedili relativi ai quartieri erano chiamati *maggiori*, e *minori* quelli riferentisi alle ottine. I nomi dei Sedili minori erano: dei Melazi, di S. Stefano, dei SS. Apostoli, di S. Martino, dei Manocci, dei Cimbri, di Pistaso, di Talamo, dei Mamoli, di Capo di Piazza, dei Ferrari, dei Saliti, dei Cannuti, dei Galandi, di Porta S. Gennaro, di Arco, di Casanova, di S. Gennarello, di Fontanola, di Acquario, dei Griffi, degli Acciapaccia, dei Costanzo (2). Nei

(1) CAPASSO TORRE, *La «Capitulazione» del 1616 del seggio di Portanova in Napoli*, in RA, 1980.

(2) TUTINI, *Dell'origine e fundazion de' seggi di Napoli del tempo che furono istituiti e della separazione de' nobili dal popolo ... Del supplimento al Terminio, ove si aggiungono alcune famiglie tralasciate da esso alla sua apologia*,



PIER FELICE DEGLI UBERTI

Sedili minori veniva preparata la discussione delle faccende sulle quali si doveva decidere poi nei sedili maggiori.

I popolani di tutto il comune si riunivano in un solo sedile chiamato talvolta «del mercato», talaltra «del Popolo» (3), mentre i nobili formavano il Corpo della nobiltà diviso tra i vari sedili (4). Nei primordi del regno di Carlo II ciascun sedile stabilì i capitoli per le aggregazioni di nuove famiglie, da sottoporre all'assenso dei nobili del sedile, poiché, a differenza di quanto capitava altrove, le aggregazioni avvenivano per singoli sedili (5). Rappresentava titolo per l'ammissione l'appartenenza alla milizia (il vivere cioè nobilmente con armi e cavallo) o al foro o l'essersi elevati per ricchezze e nobili parentele (6). Nel secolo XVI le nuove iscrizioni furono sottoposte al regio beneplacito, benché il corpo nobile mantenesse il diritto di promuoverle. Col tempo i sedili minori si ridussero, finendo per estinguersi, così ai tempi della regina Giovanna esistevano i soli sei sedili maggiori di Capuana, Nido, Portanova, Porto, Montagna e Forcella. Quest'ultimo, poi, essendo povero di famiglie, venne unito a quello di Montagna, per cui i sedili si ridussero a solo cinque. In ciascun sedile venivano eletti ogni anno alcuni ufficiali denominati ora capitani ora deputati, e più frequentemente i sei o i cinque. Loro mansione era quella di occuparsi dell'ordinamento interno del sedile, amministrarne le entrate, convocare gli altri patrizi quando era necessario e vigilare sull'esecuzione dei provvedimenti prescritti dal loro corpo committente; talvolta infine, su mandato dei rispettivi sedili, tutti insieme deliberavano sugli affari del comune. Il loro numero ammontava a ventinove, secondo la più diffusa opinione, per mantenere vivo il ricordo dei ventinove sedili esistenti precedentemente e se ne riferivano cinque al sedile di

e *Della varietà della fortuna ... Discorsi di d. Camillo Tutini ...*, Napoli, Gessari, 1754, Napoli, Gessari, 1754, p. 40 e seguenti.

(3) LAVIANO, *Del Patriziato e della Baronìa in Napoli*, Napoli, Stabilimento poligrafico «Italia», 1861, p. 15.

(4) *Ibid.*, p. 16.

(5) PADIGLIONE, *La Nobiltà napoletana*, Napoli, De Angelis, 1880, p. 7.

(6) TUTINI, *Dell'origine e fundazion de' seggi...* cit.



Nido, e sei a ciascuno degli altri quattro Sedili, da cui la strana denominazione di «sei» e «cinque» assegnata a quegli ufficiali. Alfonso I d'Aragona detto il Magnanimo, e suo figlio Ferdinando, seguirono la stessa politica dei loro antecessori angioini, elevando cioè il patriziato della capitale a baluardo contro la prepotenza dei baroni, ancora assai tenace. Il 9 ottobre 1581 (7) re Filippo II emette un real dispaccio «prescrivente che, nelle aggregazioni ai Sedili, non si tenga conto delle ricognizioni e rinunzie che facessero i Sedili a favore degli aspiranti» (8). L'importanza dei nobili municipali deriva da un fatto che mise in loro potere il pieno reggimento della città: nei primi anni del suo regno, Alfonso, decurtando la piazza del Popolo, fece demolire il sedile, sotto il pretesto di dare aria alle case di Lucrezia di Alagno, passando sotto silenzio la vera ragione di quello strano provvedimento, che può fondatamente attribuirsi al devoto affetto serbato dai napoletani verso gli Angiò ormai sconfitti. Re Ferdinando restituì alcune delle antiche prerogative all'ordine popolare, che dai sovrani suoi successori ottenne di far sentire la sua voce nel reggimento del Municipio ed il riordinamento del sedile.

LE ASCRIZIONI AI SEDILI E L'EVOLUZIONE DEL PATRIZIATO

Nei primi anni del secolo XVI, dopo che il regno passò sotto il dominio dei re spagnoli, che ne affidarono il governo ai viceré, e la potenza militare dei baroni e la loro importanza politica vennero abbattute, molti tra i maggiori feudatari chiesero ed ottennero l'iscrizione ai sedili, contando sul patriziato per continuare ad esercitare quell'autorità che avevano precedentemente avuto come signori di feudi, e per godere dei privilegi che all'epoca venivano ampiamente concessi alla cittadinanza

(7) CARACCILO DEL LEONE, *Nobiltà e Titolature nobiliari - Generi di nobiltà*, in RA, 1940, p. 514.

(8) PARRILLI, *Collezione cronologica di leggi regolamenti e ministeriali divise per materia: da servire per la Real Commessione de' titoli di nobiltà*, Napoli, Porcelli, 1845, p. 38.



PIER FELICE DEGLI UBERTI

di Napoli. Lo stato della nobiltà municipale alla fine del secolo XVI era tale che i viceré cominciarono a considerarne la crescente potenza con gelosia e sospetto, cercando di combatterla in ogni occasione, ma ciononostante il patriziato, intorno alla metà del secolo XVII (9), assunse alcune delle prerogative e funzioni politiche tipiche del baronaggio, come ad esempio il diritto di votare i donativi per tutto il reame, che prima erano votati dai baroni e dalle città demaniali. Poiché il patriziato da ordine civile del Municipio era assunto a importante ordine politico del regno, tale situazione generò maggiori sospetti nel governo dei viceré, i quali astutamente trovarono più saggio, anziché avversare il patriziato, cercare di renderlo inoffensivo blandendone i personaggi più importanti e allontanandoli dalla capitale, con l'assegnare loro ragguardevoli uffici nel regno, quali comandi di armate e ambascerie presso i sovrani. All'inizio del secolo XVIII, quando la morte di Carlo II re di Spagna e delle Indie incideva sulla politica di tutti i grandi stati d'Europa, per la successione al trono vacante, i nobili municipali si svegliarono dal letargo in cui si erano assopiti. Filippo duca d'Angiò, nipote (ex-filio) di Luigi XIV, venne chiamato al trono di Spagna per disposizione testamentaria del defunto re Carlo II, ed in caso di estinzione della sua discendenza sarebbe succeduto l'arciduca Carlo d'Austria, nipote (ex-sorore) del testatore; così, poiché il Regno di Napoli era sotto la dominazione spagnola, Filippo re di Spagna diveniva anche sovrano di Napoli. In principio i nobili municipali si diedero a rendere omaggio al nuovo re, ma trascorsi poco più di due mesi, spinti dalle promesse dell'ambasciatore imperiale in Roma, si levarono a disconoscere la signoria di re Filippo, dichiararono vacante il trono per la morte (1700) di re Carlo II senza discendenza, e proclamarono nuovo re di Napoli l'arciduca Carlo d'Austria, figlio dell'imperatore Giuseppe I. In tal modo i nobili ribelli speravano di sottrarre il regno all'umiliante condizione di provincia spagnola, poiché l'arciduca risiedeva in Napoli.

(9) G. DE VARGAS MACHUCA, *L'organizzazione amministrativa di Napoli nel secolo XVII*, in *Nobiltà*, 1995.



Purtroppo, però, l'imperatore Carlo legò semplicemente il Regno di Napoli all'Impero, come una nuova provincia, e questa situazione si mantenne fino al 1734, quando lo scettro del Regno di Napoli e del Regno di Sicilia passò nelle mani dell'infante don Carlo di Spagna, figlio di Filippo V, che salì al trono col nome di Carlo VII.

All'inizio del regno di Carlo VII la dignità di patrizio si era già ridotta a poco più che una semplice distinzione onorifica nobiliare, tuttavia numerose e famose case straniere tennero in gran considerazione la possibilità di esservi ammesse.

A causa della indifferenza per la sorte dello stato dimostrata dai Sedili o Piazze di Napoli nel 1799 durante la costituzione della repubblica partenopea (10), con legge del 25 aprile 1800 i sedili vennero aboliti (11), fu istituito un Supremo tribunale conservatore della nobiltà del Regno, e venne decisa la creazione di un registro, chiamato Libro d'oro della nobiltà napoletana, nel quale dovevano essere iscritte tutte le famiglie ascritte ai Sedili di Napoli, con riserva di aggregazione, da parte del sovrano, a tal libro, dei soggetti più benemeriti e delle loro famiglie (12).

LE PIAZZE CHIUSE E LE PIAZZE APERTE DELLE CITTÀ DEL REGNO DI NAPOLI

La nobiltà civica fu ritenuta di grande importanza anche nelle altre città regie o demaniali delle province napoletane che potevano definirsi di «Piazza chiusa» o di «Piazza aperta» (13). In effetti perché i cittadini potessero ottenere assieme

(10) D'AYALA, *La nobiltà napoletana nel 1799: vite dei magnifici cittadini: Caracciolo, Carafa, Colonna, De Marini, Doria, Pignatelli, Riario, Serra (1873)*, introduzione di G. DE MARTINO, Napoli, Cassitto, 1999.

(11) CAPASSO TORRE, *25 aprile 1800: la fine dei Sedili di Napoli*, in *Nobiltà*, 2000.

(12) CAPASSO TORRE, *Il patriziato napoletano - brevi note ed elenco*, s.e., Roma, 1997, pp. 45-54.

(13) RINALDI, *Il Comune e la Provincia nella storia del diritto italiano*, Napoli, Anfossi, 1886.



all'aggregazione la nobiltà generosa, le città dovevano essere regie, o - come pure si diceva - demaniali - Città di Piazza o Sedile chiuso erano considerate quelle nelle quali, benché il popolo partecipasse ai pubblici uffici, la nobiltà, costituita da certe determinate famiglie, esercitava una parte dei poteri pubblici in regime di esclusività, ovvero con totale esclusione non solo dei popolari ma anche di quei nobili che non appartenevano alla stessa piazza; tali famiglie avevano il diritto insindacabile di aggregare alla nobiltà civica della loro piazza altre famiglie, con proprio assoluto beneplacito, senza interferenza alcuna e senza che nessuno, anche se nobilissimo e illustre, potesse accampare un qualunque diritto di aggregazione per giustizia, in opposizione al consenso degli altri aggregati. La real camera di Santa Chiara definiva così le Piazze chiuse: «Il costitutivo della Piazza chiusa é quello di avere, o per titolo di antichissima, immemorabile consuetudine, che lo fa presumere, o per titolo di Real concessione, il diritto della discretiva negli uffici pubblici, in esclusione di ogni altro, ancorché nobile ma non del Sedile, e il diritto della facoltà privata di aggregare al suo Collegio, senza che altri in dissenso dei nobili che lo compongono vi possano essere ammessi, ancorché nobili; onde la Piazza chiusa é una distinzione di Nobili da Nobili in una stessa città» (14).

Le Piazze chiuse godevano inoltre del diritto di chiedere ed ottenere il regio assenso sulle nuove aggregazioni e di «congregarsi» senza l'intervento del ministro regio (15). Invece le città con una semplice ma vera separazione di classi, chiamate *Piazze* o *Seggi aperti*, erano quelle che avevano gli stessi privilegi delle «chiuse» tranne il diritto di libera e insindacabile aggregazione. In esse un aspirante cui fosse stata per caso negata l'aggregazione, poteva dimostrare il suo buon diritto e i suoi requisiti di nobiltà al competente magistrato, ottenendo

(14) BONAZZI, *I registri della nobiltà delle provincie napoletane*, Napoli, De Angelis, 1879, p. 77.

(15) BONAZZI, *Ascrizioni di ufficio all'elenco dei nobili e titolati del napoletano proposte dalla commissione araldica regionale*, Napoli, Jovene, 1895, p. IV, p. 37 e seguenti.



per giustizia ciò che gli era stato rifiutato. Così il Rogadeo definisce le Piazze aperte o di semplice separazione: «La seconda specie di governo é quella di semplice separazione; in cui i nobili di determinate famiglie hanno per parte dei nobili il suffragio, i loro uffizi e precedenza come nelle Piazze chiuse si costuma; la diversità é riposta in ciò che nelle semplici separazioni, se un cittadino in quella città in cui concorrono i requisiti di nobiltà non é volontariamente ammesso alle onoranze dei nobili, può giudizialmente, dimostrando la sua nobiltà, pretendere e ottenere l'aggregazione» (16).

LE ALTRE CATEGORIE DI CITTÀ

La terza categoria era poi costituita dalle città che avevano distinzione di classi, ma erano prive di quella totale divisione che caratterizzava la nobiltà della città di vera separazione in tutti gli atti della vita amministrativa e nella loro esternazione (17). Infine vi erano le città nelle quali non vi era alcun tipo di distinzione, perché i cittadini partecipavano indiscriminatamente al governo della cosa pubblica e gli uffici pubblici venivano conferiti indistintamente nei parlamenti generali ove tutti i padri di famiglia avevano diritto di intervenire (18).

Nell'interessante real dispaccio del 27 ottobre 1798 viene dichiarato che l'aggregazione al ceto nobile di una città fatta per supplire alla mancanza numerica di amministratori e decurioni colla sola approvazione della Real camera, non fa acquistare il diritto alla nobiltà, diritto che può essere concesso unicamente dal sovrano (19): «Il re, avendo preso in seria considerazione quanto la Real Camera ha rassegnato, con sua consulta de' 6 corrente, rispetto al Decurionato, ed all'aggrega-

(16) ROGADEO, *Del ricevimento de' cavalieri e degli altri fratelli dell'insigne Ordine Gerosolimitano della veneranda lingua d'Italia*, Napoli, Orsino, 1785, p. 257.

(17) BONAZZI, *I registri della nobiltà... cit.*, p. 8.

(18) *Ibidem.*

(19) PARRILLI, *Collezione cronologica di leggi... cit.*, p. 62.



PIER FELICE DEGLI UBERTI

zione, fatta alla nobiltà di Nola di dieci famiglie; S.M. dichiara che le dieci menzionate famiglie non s'intendono aggregate alla nobiltà di Nola, *ma solamente abilitate per potersi scegliere tra gl'individui delle medesime, un numero di decurioni e di amministratori per supplire alla mancanza delle famiglie nobili in Nola*; ed affinché non cada sopra pochi individui l'elezione degli amministratori e dei decurioni, senza che, con tale aggregazione fatta dalla Camera Reale, e che S.M. dichiara al solo oggetto del decurionato e degli uffizii, *s'intenda acquistato per quelle dieci famiglie alcun diritto di nobiltà di prerogativa e di onorificenza*, giacché il concedere tali dritti alla sola suprema autorità di S.M. appartiene. Rispetto poi alle quattro famiglie che liberamente ha la piazza di Nola aggregate; S.M. si riserva di risolvere il conveniente, quando la detta piazza avrà esibiti, in questa Real Segreteria, il privilegio che vanta di potere aggregare; ed allora S.M. farà esaminare i requisiti ed i servigi delle famiglie che la piazza ha voluto aggregare, per risolversi il conveniente per l'approvazione di S.M., e la spedizione della Real Cedola. In oltre S.M. *dichiara, e per punto generale, che l'aggregazione al solo Decurionato e l'abilitazione ad esercitare gl'impieghi di amministratori può essere l'oggetto di discutersi in giustizia dalla Real Camera, e dai Tribunali ordinari nei soli casi dalla legge, e dalle particolari disposizioni stabilite, ma non mai l'aggregazione alla nobiltà*, dritto che non si può né si deve esercitare che dalla sovrana autorità del principe, che ella è la unica fonte di ogni nobiltà ed onore.

Nel Real Nome partecipo a cotesta Real Camera tale sovrana risoluzione per l'adempimento» (20).

L'AMMISSIONE ALLA NOBILTÀ CIVICA ATTRAVERSO IL VIVERE «MORE NOBILIUM»

Il principio del vivere «more nobilium» servì di parametro per l'ammissione alle nobiltà civiche del Napoletano già da epo-

(20) CARACCIOLLO DEL LEONE, *Nobiltà e Titolature... cit.*, in RA, 1940, p. 520-521.



ca assai remota (e venne anche confermato dalla commissione dei titoli di nobiltà in un suo documento del 15 maggio 1858). In effetti sino dai tempi di Giovanna I venivano considerati nobili coloro che vivevano nobilmente, come dichiarava la sovrana ai bitontini in una lettera del 21 luglio 1347: «... sed confirman-tes se nobilium moribus si velint cum nobilibus predictis confere cum nobilitas morum plus valeat quam genitorum».

Tale principio venne riconosciuto da re Roberto, che stabilì che soli trenta anni di vita vissuta nobilmente fossero sufficienti a far dichiarare nobile una famiglia.

Il periodo di trenta anni fu ampliato nel 1628 a quaranta dal tribunale di S. Lorenzo in Napoli, che aveva il diritto di emettere dichiarazione di nobiltà.

Il vivere «more nobilium» fu il principio guida per la ammissione nei Sedili della città di Napoli, nei quali venivano aggregate persone ben nate, ricche, dotte e che conducevano una vita nobile.

Inizialmente l'aggregazione alle piazze nobili era concessa a coloro che dimoravano nei quartieri dei seggi, pagavano le collette unitamente agli appartenenti ad essi, vivevano nobilmente, ed avevano stretto parentele con gli ascritti degli stessi seggi.

In seguito quando lo scrutinio per le ammissioni nei seggi si fece più severo, fu sancita la norma che il vivere *more nobilium* non dovesse limitarsi al solo cognome del richiedente, ma includere tutti e quattro i quarti, ovvero i quattro cognomi dei gradi più stretti del parentado: del padre, della madre, della madre del padre (ava paterna), della madre della madre (ava materna).

Appare evidente che costituisse requisito bastante per venire ammessi ai seggi il fatto che sia il richiedente che i suoi antenati fossero vissuti nobilmente, anche perché non esisteva altro requisito che valesse da titolo primordiale.

Il principio del vivere «more nobilium» fu confermato da tre dispacci: quello del 13 luglio 1738 per Pozzuoli con cui si dichiarava che la famiglia che aspirava ad essere aggregata a quel sedile doveva, dimostrare di avere vissuto nobilmente, es-



PIER FELICE DEGLI UBERTI

sendosi astenuta da esercizi ed impieghi vili, e che questo fosse avvenuto per lungo tempo; quello del 1° giugno 1759 per Taranto, la cui nobiltà il sovrano dichiarava che voleva fosse considerata come quella di qualunque altra più importante del regno; e l'altro del 24 dicembre 1774 per Terlizzi che recita: «si faccia costà la distinzione dei ceti in tre classi, una cioè della famiglie Nobili, la quale comprender debba tutti coloro, che vivono nobilmente, e che li di loro maggiori così parimenti hanno vissuto».

Con tali dispacci il sovrano, fissando anche il tempo utile per acquistare la nobiltà, stabiliva: «che il tempo notabile s'intenda per colui, il quale avrà avuto lo avo il quale abbia vissuto nobilmente e senza esercitare uffizi o arti vili, e il patre ancora, e il medesimo pretensore come il patre e lo avo; bisognava cioè pruovare li requisiti di avo, patre e pretensore vissuti nobilmente senza esercizio di alcun'arte non nobile, ma delle loro entrate patrimoniali» (21).

I predetti dispacci trovano conferma in quelli emanati per Francavilla e per Lecce ed in quelli emanati il 19 ottobre 1766 e il 24 ottobre 1778 per la città di Gallipoli, nonché nella deliberazione della Consulta della real camera del 20 settembre 1791, la quale a proposito della stessa città di Gallipoli, afferma «che dovevano essere considerate di primo ceto, cioè nobili, i benestanti, che vivono di entrate di loro effetti, e dimostrassero che l'Avo ed il Padre ed essi stessi non abbiano esercitato arti vili o meccaniche, che si mantengono decorosamente e non esercitino in Gallipoli mercatura, come il re aveva prescritto anche per Castellammare, in cui vi era pure nobiltà» (22).

Un'eco di tali dispacci si ha ancora nella legge municipale barese del 14 luglio 1796, che dichiarava poter far parte del primo ceto i nobili privilegiati e coloro che potessero dimostrare che l'avo ed il padre erano stati dottori in legge.

(21) MISTRUZZI DI FRISINGA, *Trattato di diritto nobiliare italiano*, Milano, Giuffrè, 1961, voll. 3, vol. II, p. 480.

(22) *Ibid.*, p. 481.



La stessa cosa accadeva pure a Bitonto, ove ci si atteneva all'antica usanza già citata con le parole di Giovanna I, che cioè potevano essere aggregati al primo ceto della città coloro che avevano vissuto nobilmente... «aut alios qui semper vixerunt et vivunt nobiliter non implicantes se mercacionum questibus aut artem mechanicam exercentes, sed confirmantes se nobilium moribus si velint cum nobilibus predictis conferre cum nobilitas morum plus valeat quam genitorum ecc.» (23). La medesima situazione si verificava a Molfetta (24).

Anche Barletta era regolata dalle stesse consuetudini, benché colà si trovasse l'Ordine di S. Giovanni di Gerusalemme, detto di Malta, fatto attestante che il «more nobilium», mantenuto dall'avo e dal padre del pretendente, costituiva pure motivo sufficiente per essere ammesso all'Ordine di Malta.

Che a Barletta si ritrovassero le medesime consuetudini vigenti nelle altre città precedentemente citate è attestato anche da un documento citato dal Mistruzzi di Frisinga (25).

LA DIVISIONE DELLE CITTÀ IN CATEGORIE AGLI EFFETTI NOBILIARI

Possiamo affermare che agli effetti nobiliari la divisione delle città in quattro categorie si riduceva fino ad un certo periodo a due sole categorie, ovvero:

- 1) città di Seggio aperto o chiuso (le uniche che si consideravano nobili, con perfetta eguaglianza fra di loro, per cui era sufficiente appartenere al loro primo ordine per reputarsi di «vera e generosa nobiltà»);
- 2) città prive di separazione oppure con sola distinzione di classi (che benché illustri, antiche e popolate, non godevano della qualità nobilitante, così che l'appartenenza alla loro pri-

(23) *Ibidem.*

(24) VOLPICELLA, *Gli statuti dei secoli xv e xvi intorno al Governo di Molfetta ora per la prima volta pubblicati*, Napoli, Fibreno, 1875.

(25) MISTRUZZI DI FRISINGA, *Trattato di diritto... cit.*, vol. II, p. 481.



PIER FELICE DEGLI UBERTI

ma categoria non produceva che una semplice distinzione locale da non confondersi con la «nobiltà»).

Nel reale dispaccio del 25 gennaio 1756 (26) che dichiarava i vari gradi di nobiltà, si diceva bastante agli effetti del riconoscimento della nobiltà generosa la semplice effettiva separazione dei ceti nella città; era sufficiente, quindi, senza riguardo al carattere di Piazza chiusa o aperta, che le famiglie nobili fossero ben divise dalle altre della restante cittadinanza.

Successivamente però la situazione mutò: poiché nelle Piazze chiuse l'accesso era difficilissimo, dipendendo da una rigorosa prova «di chiara stirpe», mentre nelle Piazze aperte, specialmente nella seconda metà del Settecento, l'aggregazione era assai più agevole, si giunse ad una discriminazione relativamente agli effetti della prova della nobiltà generosa: venne considerata generosa solo la nobiltà civica delle Piazze chiuse, mentre quella delle Piazze aperte fu ritenuta nobiltà primordiale che per divenire generosa necessitava di un decorso duecentennale di tempo.

L'ABOLIZIONE DEI SEDILI E LA FORMAZIONE DI UN LIBRO D'ORO (1800)

È questo il motivo per cui, quando in ossequio al principio dell'uguaglianza civile si tolse l'antico ordinamento politico amministrativo, limitando la nobiltà ad una, semplice distinzione onorifica, non si tenne in alcuna considerazione la nobiltà civica delle piazze aperte, per considerare soltanto quella delle famiglie ascritte ai seggi chiusi.

Infatti con sovrano editto del 25 aprile 1800 fu stabilito che, poiché venivano aboliti i sedili e tutte le altre riunioni di nobili, e l'amministrazione dei municipi era affidata ad ufficiali che, traendo la loro autorità dall'intero corpo sociale, non erano più (come in passato) l'espressione di determinate clas-

(26) PARRILLI, *Collezione cronologica di leggi... cit.*, p. 43.



si cittadine, veniva istituito il *Tribunale conservatore della nobiltà del Regno* (27), una speciale magistratura che aveva il compito di giudicare in tutte le materie nobiliari e formare una «general platea della nobiltà generosa di tutte le provincie napoletane», procedendo alla creazione di quattro registri:

- 1) della nobiltà napoletana per tutte le famiglie ascritte ai sedili della città di Napoli e per quelle che il re avesse ritenuto opportuno aggregarvi;
- 2) delle famiglie feudatarie;
- 3) delle famiglie ricevute per giustizia nell'Ordine di Malta;
- 4) delle famiglie nobili appartenenti ai seggi chiusi delle varie città di provincia. Ecco il testo dell'editto reale del 25 aprile 1800 «che abolisce i sedili di Napoli ed il tribunale di S. Lorenzo; istituisce un tribunale conservatore della nobiltà del Regno; ordina la formazione di un Libro d'Oro per le famiglie ascritte ai sedili di Napoli o delle città del Regno che formano nobiltà; per quelle feudatarie da dugento anni e per quelle passate all'Ordine di Malta»: «La nobiltà di ogni ben regolata monarchia ne forma il più saldo appoggio ed il miglior sostegno, come il più glorioso lustro, quando ha per base della sua condotta la fedeltà ed il valore; ed a questi sublimi oggetti debbono unicamente tendere tutte le istituzioni che rendono nelle monarchie il corpo dei nobili distinto ed illustre tra i differenti ordini dello Stato. Quindi, con massima pena dell'animo nostro, abbiamo noi veduto, nelle passate circostanze, che i Sedili, ossia piazze della città di Napoli, siano rimaste in una totale indifferenza sulla sorte dello Stato, ed abbiano confidato ed abbandonato le loro facoltà in mano ad un drappello di giovinastri corrotti... Perciò, per mezzo di questo Nostro Editto *in perpetuum* valituro, e colla pienezza del dritto che Ci appartiene, in virtù della riconquista da Noi fatta della capita-

(27) Il *Regolamento* del nuovo tribunale conservatore della nobiltà, fu approvato con r.d. 12 settembre 1800 (PARRILLI, *Collezione cronologica di leggi... cit.*, p. 72).



PIER FELICE DEGLI UBERTI

le e regno; aboliamo per sempre le Piazze o siano Sedili della città di Napoli e ne proibiamo le unioni sotto pena di *delitto di fellonia*... Creamo quindi un nuovo tribunale, che si denominerà *Supremo Tribunale, conservatore della nobiltà del Regno di Napoli*... Le basi delle incumbenze di questo Supremo nobilissimo Tribunale, saranno di mantener sempre illesa la purità e distinzioni delle famiglie nobili, come di mantener sempre vivi nella nobiltà i principii di onore, fedeltà e valore, e di eseguire, preparare e proporre tutti quegli ordini, che noi crederemo opportuno di dare, per così grandi ed importantissimi oggetti.

Perciò sarà di sua ispezione primieramente di conservare un esatto registro di tutte le famiglie che erano ascritte alle Piazze ossia Sedili di Napoli, il quale registro verrà chiamato il *Libro d'Oro della nobiltà napoletana*, riservandoci soltanto Noi, colla pienezza della nostra potestà, in vista di segnalati servizi e di riconosciuta antichissima nobiltà, di aggregare al detto Libro d'Oro, i più distinti benemeriti soggetti e le loro famiglie. Terrà ben anche il detto tribunale un registro, ma separato, di tutte le famiglie che non erano ascritte ai Sedili; ma che posseggono feudi almeno da dugento anni in qua; ed inoltre sarà dell'appartenenza di questo tribunale il *tener registro di tutte le famiglie che passano l'abito di Malta di giustizia*, coll'indicazione del tempo nel quale hanno per la prima volta passato l'abito suddetto; e conserverà un altro *registro di tutti i nobili ascritti ai sedili chiusi delle città del Regno* che formano nobiltà, indicando, in libro a parte, quelle famiglie ed individui che, essendo della soprammentovata classe, ma non del Libro d'Oro, siano domiciliati in Napoli. E siccome ci preme infinitamente che i sentimenti d'onore che fanno il più bel pregio di un animo nobile, siano inviolabilmente conservati nella nobiltà; così sarà cura di questo tribunale, di prendere ispezione di tutti gli affari di onore che tra i nobili potessero aver luogo, informandosi severamente di chiunque tra i medesimi avesse potuto mancarvi, e cassando, previa relazione da farsi a Noi, l'individuo della nobiltà che avrà mancato, sia dal Libro d'Oro, se sarà nobile di quella classe, sia dagli altri registri, se sarà delle altre classi soprammentovate e dichiarando il mede-



simo decaduto dagli onori, prerogative e preminenze del grado, e stampando ogni anno, il detto Supremo Tribunale, conservatore della nobiltà del regno di Napoli, una nota degli individui che mai avessero incorsa alla degradazione, ed i soggetti degradati, non potranno essere mai più ammessi, loro vita durante, ai reali baciamani, o all'esercizio di qualunque pubblico impiego. Vogliamo inoltre che in tutte le decisioni per affari di onore, che il detto Supremo Tribunale farà, abbiano sempre ad intervenire, con voto deliberativo, due uffiziali generali del nostro esercito che noi nomineremo a tale effetto. Terrà il detto tribunale un *altro esatto registro, che si chiamerà del Merito*, nel quale verranno notate tutte le azioni di fedeltà, di valore e di attaccamento allo Stato, che i nobili delle differenti classi avranno fatte, ed ogni anno lo pubblicherà colle stampe, essendo noi fermamente risolti di non accordare onori e prerogative che a quelli tra i nobili, i quali, nell'indicato modo, si distingueranno. Formerà il detto tribunale un *sistema relativamente agli stemmi che ciascheduna classe dei nobili può usare*, secondo le ricevute regole, e lo proporrà a Noi, affinché possa, dopo che Noi lo avremo approvato, pubblicarlo, ed irremissibilmente farlo eseguire» (28).

IL RIPRISTINO DELLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE DICHIARATIVA DELLA NOBILTÀ DEL 1756 (1851)

L'11 aprile 1835 viene emesso un real rescritto che sospende fino alla pubblicazione della legge sulla nobiltà le iscrizioni di nuove famiglie nei registri delle Piazze chiuse di provincia (29).

La distinzione fra Piazze chiuse e aperte, sancita dall'editto reale del 25 aprile 1800 che riconobbe la nobiltà civica soltanto alle prime, fu di fatto abolita dal successivo editto del 20 maggio 1851 che richiamava in vita le disposizioni della legge di-

(28) CARACCILO DEL LEONE, *Nobiltà e Titolature... cit.*, in RA, 1940, pp. 521-522.

(29) PARRILLI, *Collezione cronologica di leggi... cit.*, p. 98.



PIER FELICE DEGLI UBERTI

chiarativa della nobiltà del 25 gennaio 1756 (che agli effetti del diritto alla nobiltà distingueva fra Piazze chiuse e Piazze aperte): «Con la Legge dichiarativa dei vari gradi di nobiltà del 25 gennaio 1756, all'articolo secondo, si ordina quanto segue: "La prima classe consiste nella Nobiltà che si chiama generosa, e si verifica allorquando nella continuata serie dei secoli una famiglia é giunta a possedere qualche feudo nobile, o che per legittime prove consti trovarsi la medesima ammessa tra le famiglie nobili di una città regia, nella quale vi sia una vera separazione dalle civili e molto più dalle popolari". Sul che si é osservato che la legge distingue le famiglie che divennero nobili perché cominciarono a possedere feudi, da quelle che vennero ascritte ai Sedili del Regno. Nel primo caso non v'è dubbio che dovessero decorrere i 200 anni per essere dichiarata la loro nobiltà generosa; nell'altro poi poiché per essere ascritto ad uno dei Registri di Nobiltà esigevasi la preventiva prova della Nobiltà generosa, così come ne risulta di conseguenza che l'essere ascritto ad uno dei Registri é dichiarazione di Nobiltà anziché principio di essa. Questo principio fu ritenuto del pari con la legge abolitiva dei Sedili del 25 aprile 1800. Essa dispose che, dall'abolito Supremo Tribunale conservatore della Nobiltà si fosse formato un Registro dei Nobili ascritti ai Sedili delle città del Regno, al pari del Libro d'Oro che conteneva quelle famiglie appartenenti ai Sedili della città di Napoli, senza però pretendere che le medesime avessero dovuto documentarle di farvi parte da 200 anni. Un tale requisito fu solo richiesto, in conformità della legge del 1756, per le famiglie feudatarie, le quali dovevano dimostrare di avere posseduto feudi da 200 anni per essere dichiarate nobili ed ascritte nel corrispondente registro» (30).

Oltre a richiamarsi espressamente all'editto del 1756 (che non faceva alcuna differenza fra nobiltà per appartenenza a piazze chiuse e nobiltà per appartenenza a piazze aperte), il provvedimento parla di «famiglie nobili di una città regia nella quale vi sia una vera separazione dalle civili», di ascrizione «ad uno dei Registri di Nobiltà» che significava «dichiarazione

(30) PARRILLI, *Collezione cronologica di leggi... cit.*, p. 110.



di nobiltà», di «Sedili delle città del Regno», senza mai distinguere fra piazze aperte e chiuse, che venivano accomunate sotto la stessa dizione. Da tutto ciò si deve dedurre che col provvedimento del 1851 sia stata eliminata la discriminazione fra le due categorie di piazze e che la nobiltà civica spettasse alle famiglie che risultavano ascritte al ceto nobile di una città regia in cui vigeva assoluta separazione fra nobili da un lato e cittadini e popolari dall'altro. Pertanto per valutare la nobiltà civica del Napoletano e distinguere quali città del Regno di Napoli abbiano diritto a tale prerogativa, bisogna attenersi scrupolosamente alle costituzioni del loro governo interno, e stabilire se esisteva quella effettiva e totale separazione tra la nobiltà e gli altri ordini della cittadinanza, che era l'unico specifico attributo del patriziato, inteso come nobiltà civica (31).

IL DIRITTO AL TITOLO DI PATRIZIO RISERVATO AD ALCUNE CITTÀ

Il Tribunale conservatore della nobiltà del Regno, creato con l'editto del 1800, aveva già stabilito che il titolo di patrizio spettava ai nobili delle città riconosciute di Piazza chiusa, e precisamente oltre a quelli iscritti nel Libro d'oro per la città di Napoli, a quelli inclusi nei Registri di *Tropea, Sorrento, Salerno, Trani e Bari*, cui va aggiunta *Pozzuoli*, dichiarata città di vero patriziato con reale rescritto 24 novembre 1854. Anche la Consulta araldica del Regno d'Italia confermò che alle famiglie ascritte al ceto nobile delle predette città di Piazza chiusa spettava il titolo di patrizio (32), titolo che andava riconosciuto anche ai nobili di quelle altre città che in seguito fossero state classificate Piazze chiuse (come accadde nel caso di *Sulmona* (33), il cui patriziato fu veramente insigne) (34).

(31) Durante il Regno d'Italia la Consulta araldica e la Commissione araldica napoletana fecero importanti studi cui ci si può riferire in merito.

(32) BCA, vol. II (1893), p. 7.

(33) *Ibid.*, p. 143.

(34) G. RIVERA, *Il patriziato di Sulmona e la famiglia Corvo*, in GAG, Pisa, anno VIII (1880), n. 3.



PIER FELICE DEGLI UBERTI

Pertanto la Commissione araldica napoletana, incaricata dal commissario del re, passò ad esaminare i requisiti nobiliari delle città dell'ex-regno, partendo da quelle che a tempo debito avevano chiesto il previsto riconoscimento al cessato Tribunale conservatore della nobiltà.

Gli accertamenti stabilirono che le città che avevano goduto di «vera separazione» erano: *Amalfi, Aversa, Amantea, Aquila, Barletta, Bitonto, Capua, Cosenza, Gaeta, Giovinazzo, Lettere, Lucera* (35), *Monopoli, Nola* (36), *Penne, Ravello, Scala, Tarranto e Taverna* e così agli appartenenti al rispettivo ordine dei nobili fu riconosciuta la nobiltà specifica. Alla lista si aggiunse successivamente *Cotrone* (37).

La Commissione araldica napoletana, accettando pienamente le conclusioni espresse nella relazione del proprio segretario Francesco Bonazzi di Sannicandro (38), fu del parere che non si potesse fare distinzione —agli effetti dell'attribuzione del titolo di patrizio— fra città di Piazza chiusa e città di vera separazione, essendo entrambe produttrici di nobiltà patriziale.

In effetti, accantonato il requisito della sovranità o della compartecipazione ad essa (assente nel rapporto della nobiltà cittadina delle province napoletane), non sembra si possano nutrire dubbi circa l'esistenza del titolo specifico di «patrizio» anche presso le città che avevano soltanto «vera separazione», né circa il suo ripetuto riconoscimento con provvedimenti sovrani.

Oltre l'uso antichissimo, che risale alla fine del secolo XIV o all'inizio del secolo seguente, sono numerosissimi i fatti e i documenti che confermano e dimostrano ciò.

Per citarne uno, quando nacque contestazione riguardo al titolo patriziale fra i ceti governanti la città di Monopoli, il re,

(35) Il 3 ottobre 1804 si dichiarò con regio rescritto che le famiglie possedenti sessanta some di terraggio nell'agro Lucerino, non potevano, per questa sola ragione, aspirare alla nobiltà (PARRILLI, *Collezione cronologica di leggi... cit.*, p. 84).

(36) DE LUCA, *Nozze del ceto nobile a Nola*, in RA, 1982.

(37) BCA, vol. IV (1898), p. 212.

(38) BCA, vol. II (1893), p. 21 e seguenti.



uniformandosi al parere della stessa real camera, con dispaccio del 27 marzo 1779 stabilì: «che si lasci al primo ceto dei nobili della città di Monopoli quel titolo di Patrizio, che dai nobili delle altre città Regie é comunemente praticato».

Per quanto invece riguarda le città di Piazza chiusa, a parte le città già riconosciute come tali, anche Cosenza si sarebbe dovuta ritenere città di Piazza chiusa: difatti, oltre ad avere l'antichissima separazione di ceto con un Collegio di nobili distinto del tutto dagli altri ordini della cittadinanza, e oltre al fatto che il suo patriziato fu sempre considerato bastante a fornire titolo primordiale nelle prove dell'Ordine di Malta, i nobili di Cosenza ottennero che il loro Sedile fosse dichiarato chiuso dal re Carlo II (39) nel 1681, col diritto di chiedere ed ottenere il regio assenso nelle reintegrazioni e nelle nuove aggregazioni.

Gli unici dubbi nacquero dal non essere dimostrato se in tale città i nobili avessero mantenuto fino agli ultimi tempi la facoltà privativa nelle aggregazioni, e la prerogativa di potersi congregare senza l'intervento del regio ministro.

Anche Amantea presentava i requisiti della vera Piazza chiusa, poiché per effetto di speciali concessioni, e particolarmente della regia carta del 22 marzo 1682, oltre alla separazione del Collegio di nobiltà con potere discrezionale nei pubblici uffici, godeva della facoltà di aggregare, e del diritto di chiedere ed ottenere il regio assenso sulle nuove aggregazioni.

La Consulta araldica decise di riconoscere ad Amantea la qualità di Piazza chiusa, e lo stesso provvedimento prese per *Aversa* (40).

La città di Taverna aveva invece due speciali requisiti che potrebbero far quasi supporre l'esistenza di una vera Piazza chiusa.

Il primo requisito messo in evidenza dalla Commissione araldica napoletana nella deliberazione del 18 dicembre 1893

(39) Carlo II di Spagna, come re di Napoli il V o il VI (contando Carlo VIII re di Francia), della dinastia degli Asburgo.

(40) BCA, vol. IV (1898), p. 212.



PIER FELICE DEGLI UBERTI

é l'antichissima, notissima ed unanime considerazione di città di famosissima nobiltà, goduta sempre da Taverna, a conferma che non era l'importanza del luogo che determinava il lustro e l'importanza della nobiltà locale, ma piuttosto la sua costituzione interna ed il rigore con cui veniva in pratica attuata.

L'altro requisito è che nel processo delle prove fatte presso l'Ordine di Malta nel 1719 dai fratelli Giuseppe e Carlo Poerio viene ampiamente dimostrato che a Taverna esistevano due Piazze, l'una dei nobili e l'altra dei civili, del tutto separate e distinte sia tra loro che dal resto della cittadinanza.

Questa esistenza di due ordini di nobiltà civica potrebbe far supporre il diritto al patriziato per gli appartenenti alla Piazza dei nobili (riservando la nobiltà semplice agli appartenenti alla Piazza dei civili). Lo stesso accadeva a *Tropea* (41).

Anche Taranto avrebbe dovuto avere i requisiti per il riconoscimento del titolo di patrizio al suo ceto nobile, poiché con real dispaccio del 1° giugno 1759 (42) la sua nobiltà era stata riconosciuta pari alla «più cospicua del Regno» (43).

Barletta si poteva presumere di Piazza chiusa, perché in tale città era documentata l'esistenza di un antico Collegio di nobiltà, del tutto diviso e separato dal resto della cittadinanza e dallo stesso governo municipale, con diritto anche di convocarsi senza l'intervento del regio ministro (prerogativa superiore a quelle richieste per le vere separazioni, e più specificamente tipica della città di Piazza chiusa).

Pure per *Gaeta* potrebbe supporre l'esistenza di Piazza chiusa, poiché nel periodo borbonico la città possedeva quasi il diritto di chiedere il regio assenso sulle sue aggregazioni, e fra le scritture dell'Archivio di Stato di Napoli si trova un real dispaccio del 12 giugno 1745, col quale veniva accordato il regio assenso per l'aggregazione alla nobiltà di Gaeta.

Un caso particolare è quello della città di *Monopoli*, in fa-

(41) G. RIVERA, *Pel riconoscimento del sedile chiuso della città di Tropea*. In RA, 1908.

(42) MISTRUZZI DI FRISINGA, *Trattato di diritto... cit.*, vol. II, p. 487.

(43) PARRILLI, *Collezione cronologica di leggi... cit.*, p. 52



vore della quale il reale dispaccio del 27 marzo 1774 afferma: «Uniformemente al sentimento della Real Camera il Re ha risoluto che si lasci al primo ceto dei Nobili della città di Monopoli quel titolo di Patrizio che dai nobili delle altre città regie é comunemente praticato e permetterglisi tale consueta denominazione equivalente a quella di nobile» (44), cosa che sembra più una concessione sovrana che un diritto derivante da una piazza chiusa.

Vi sono anche altri casi di città dove i nobili si davano il titolo di patrizio, e tale titolo veniva attribuito loro anche dalle autorità pubbliche; ad esempio un real dispaccio del 1790 trasmetteva alla Real camera un ricorso dei «patrizi di Gallipoli» in merito a controversie sorte fra i vari ceti di quella città (45); un altro dispaccio del 10 dicembre 1796 autorizzava il conte Antonio Albamonte Siciliano, «patrizio di Capua», ad erigere una cappella rurale (46); e nei registri delle deliberazioni dei congregati di Giovinazzo, gli intervenuti sono indicati come «nobili patrizi» (47). La Commissione napoletana avrebbe voluto ascrivere col titolo di patrizio anche i nobili delle città di vera separazione, in grado di fornire titolo primordiale di nobiltà nelle prove richieste dalla Real camera e dall'Ordine di Malta, ma su invito del commissario del re, e per uniformarsi all'ordine del giorno votato a Genova nel settembre 1892 (48), decise di limitare il riconoscimento del patriziato alle sole città di *Napoli, Bari, Salerno, Sorrento, Trani, Tropea* (49) e *Pozzuoli* e di riconoscere la nobiltà specifica alle città di vera separazione, concedendo il patriziato a quelle di loro che potessero dimostrare la qualità di piazze chiuse.

(44) BISOGNI, *Di una massima della consulta araldica per i patriziati nelle province napoletane*, Napoli, Giannini, 1895, p. 17.

(45) TARUFI, *Della nobiltà delle sue leggi e dei suoi istituti nel già Reame delle Sicilie: con particolari notizie intorno alle città di Napoli e di Gallipoli*, Napoli, Tipografia degli accattoncelli, 1870, p. 93.

(46) BCA, vol. II (1893), p. 58.

(47) *Ibidem.*

(48) BCA, vol. I (1892), p. 221.

(49) A. TORALDO, *Il sedile di Tropea e alcune considerazioni sul riconoscimento e trattamento dei Patriziati nel Napoletano*, in RA, 1972.



PIER FELICE DEGLI UBERTI

IL CASO DI L'AQUILA

In una particolare situazione si trovava però l'Aquila, nata nel XIII secolo col concorso delle circostanti castella, che dopo essersi quasi contemporaneamente liberate dal giogo feudale formarono un corpo unico con la nuova città, per cui l'Aquila ai suoi albori non poteva che avere un reggimento civico di tipo popolare, e per circa un secolo ebbe un consiglio elettivo dei rappresentanti le castella stesse col nome di *sindaci*, il cui capo detto *camerlengo* veniva eletto all'interno del consiglio; poi sotto il governo della regina Giovanna I, nel 1354, furono eletti 68 cittadini, senza distinzione dei castelli d'origine, quasi come in un'assemblea costituente allo scopo di riformare il reggimento civico. L'assemblea dei 68 svolse il suo compito riformando con l'assenso della regina l'amministrazione municipale, che fu così costituita dai rappresentanti delle 5 principali classi dei cittadini, scelti secondo la loro condizione sociale e l'esercizio delle principali arti o maestranze, e presieduti (come in passato) del camerario o camerlengo.

Questi 5 rappresentanti cittadini furono il *letterato* per la classe dei dottori, il *mercante* per la classe dei negozianti, il *pellicciere* per la classe dei lanaioli, il *metalliere* per la classe dei lavoratori in metallo, il *nobile* o *milite* per la classe dei nobili.

A seguito di questa riforma dell'amministrazione municipale la nobiltà cittadina o locale dell'Aquila si costituì in una corporazione o classe separata dalle altre, il cui rappresentante, dal vocabolo latino *miles* o *nobilis*, si disse *gentiluomo*, e veniva scelto da un apposito registro che conteneva i nominativi dei nobili.

Benché non fosse previsto a quale classe dovesse appartenere il capo di questa rappresentanza cittadina, cioè il camerlengo, tuttavia anche per il neo-costituito corpo nobile invalse l'uso che il gentiluomo fosse estratto da tale corpo. Nonostante la rappresentanza cittadina fosse composta del camerlengo e dei cinque, la città volle che gli affari di maggior rilievo (particolarmente quelli di attinenza politica) fossero trattati da un consiglio più ampio, come era già accaduto nel passato.



Va osservato che poiché la classe dei nobili era preponderante sulle altre, accadde che essi non solo entrarono nell'amministrazione municipale nel loro posto di gentiluomo, ma spesso anche rappresentarono le altre classi.

Così assieme al camerlengo che era pur scelto tra i nobili, anche i componenti l'Amministrazione, detti signori della camera o del magistrato, vennero ad esser di fatto quasi tutti appartenenti al ceto nobile.

Verso la fine del 1544 il viceré Pietro di Toledo concesse una riforma dell'amministrazione cittadina, che determinò la formazione del secondo registro delle famiglie nobili aquilane.

Con tale riforma l'amministrazione municipale risultò composta da: *camerlengo*, capo della città che doveva appartenere esclusivamente a famiglie nobili; *dottore*, che doveva avere un dottorato in diritto civile e canonico, e secondo le vigenti consuetudini doveva assistere il camerlengo nella parte legale; *terzo eletto o gentiluomo*, tratto esclusivamente da famiglie nobili; *quarto eletto*, che poteva appartenere a qualunque classe; *sindaco*, che doveva uscire esclusivamente dai nobili. Riguardo ai consigli generali che in precedenza erano di numero indeterminato, vennero ristretti a 24 componenti, dei quali 12 dovevano appartenere a famiglie nobili e 12 a qualsiasi ceto (50).

In tal modo la riforma municipale non rappresentò che una conferma o sanzione di quanto già esisteva a favore della classe nobile, per cui nelle attestazioni che l'amministrazione municipale soleva fare alle famiglie nobili in base ai gradi o, alle cariche occupate, esse vengono enumerate senza distinzione tra prima e dopo il 1545, anno in cui si ebbe la predetta riforma.

Così si conduceva il corpo nobile dell'Aquila finché non si introdusse nel regno l'usanza delle così dette chiusure delle Piazze nobili o Nobili corporazioni per proibire in esse qualunque ingerenza da parte delle autorità governative.

(50) LEOSINI, *Il Primitivo Ordinamento della città dell'Aquila e de' Castellani suoi fondatori*. Aquila, Aternina, 1866, pp. 17-18.



La nobiltà di L'Aquila data la sua antica importanza non poteva rinunciare a tale privilegio. Nel 1688 fu decisa «in pubblico parlamento dei nobili ex origine... la chiusura della nobiltà», ma tale decisione venne attuata con decreto del Collaterale del 13 gennaio 1672, seguito dal regio assenso del 21 gennaio seguente, con cui Carlo VI concesse la grazia della chiusura del ceto dei nobili (51).

Dopo la chiusura della Piazza nobile, fu necessaria conseguenza provvedere al modo di aggregarvi altre famiglie, qualora ne fossero risultate degne, perciò con altro decreto sovrano dell'11 dicembre 1694 si approvò l'istituzione di una *Deputazione detta dei sedici* (perché composta di sedici appartenenti al corpo nobile) che sotto la presidenza del camerlengo (appartenente a famiglia del corpo dei nobili) e senza intervento o ingerenza di funzionari governativi, ne esaminasse le ragioni e decidesse a scrutinio segreto sull'ammissione o sul rigetto della domanda (52).

Le cose si svolsero in questo modo per la Piazza nobile della città dell'Aquila per quasi un secolo. Poi con sovrano decreto dell'11 settembre 1789 (53), fu deliberato di dare alla Deputazione dei sedici un presidente speciale che venisse scelto fra i componenti il ceto nobile ma con elezione separata da quella dei sedici deputati.

A seguito dell'editto sulla formazione generale dei registri della nobiltà del regno emesso il 25 aprile 1890, la Piazza nobile dell'Aquila fece richiesta per essere riconosciuta Piazza chiusa, ma la sua domanda non poté esser discussa per sopraggiunti cambiamenti politici; e neppure incontrò parere favorevole da parte della Commissione araldica napoletana, che avanzò qualche dubbio sul possesso da parte dell'Aquila dei requisiti richiesti per la piazza chiusa.

(51) *Dizionario delle Leggi del Regno di Napoli*, Napoli, Manfredi, 1788, Tomo I, voce Aquila.

(52) ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI, *Decretali del Consiglio del Collaterale*, vol. 235, f. 131.

(53) ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI, *Cancelleria della Real Camera di S. Chiara*, vol. nuovo 87 de Partium, f. 16 e 17.



La questione del patriziato aquilano venne risolta da Giuseppe Rivera (54) davanti agli organi araldici italiani, che infine riconobbero il titolo di patrizio di Aquila (55); pertanto nell'Elenco ufficiale definitivo delle famiglie nobili e titolate della regione napoletana, approvato con r.d. 11 gennaio 1900, risultò ammesso il patriziato dell'Aquila.

In base a tale elenco risultavano ammessi anche i patriziati di Cosenza e di Lucera, già riconosciuti dalla Consulta araldica con una precedente massima (56).

LE ALTRE CITTÀ DI NOBILTÀ CIVICA

Alcuni studiosi hanno accertato l'esistenza di una nobiltà civica anche a *Castellammare* (57), *Monteleone*, *Venafro*, *Montalto Uffugo*, *Molfetta*, *Gravina*, *Paola*, *San Severino*, *Sarno* (58), *Tricarico*, *Venosa* (59), *Sessa* (con i suoi quattro sedili: *Castellane*, *Piazza del Vescovado*, *S. Matteo* e *Toraldo*, *Spinelli*) (60); *Altamura*, *Ariano di Puglia*, *Catanzaro*, *Chieti* (61), *Gallipoli* (62), *Lecce*, *Manfredonia*, *Massalubrense*, *Matera*, *Modugno*, *Reggio Calabria* (63), *Rossano*, *Stilo*, *Terlizzi*, *Vibo Valentia*, *Corato* (64), *Ostuni* (65) e *Vasto*. A differenza di quanto accade

(54) G. RIVERA, *Delle nobiltà cittadine dell'antico Regno di Napoli ed in particolare di quella di Aquila*, in GAG, Pisa, anno X (1882), n. 3-4.

(55) BCA, Massima 92 della Consulta araldica, vol. IV (1899), p. 302.

(56) BCA, vol. IV (1899), p. 301.

(57) CELORO, *La divisione fra patrizi e civili e il sedile dei nobili in Castellammare di Stabia*, in RA, 1954.

(58) CRISCONIO, *Nobiltà civica e giurisdizione feudale in Sarno*, in RA, 1978.

(59) MARESCA, *La nobiltà di Bitonto*, in RA, 1958.

(60) DI LORENZO, *Il Pennone Araldico della Casa di Lorenzo di Napoli*, in RA, 1935.

(61) LEOPARDI, *Il patriziato teatino*, in Nobiltà, 2001, pp. 605-612.

(62) DI MONTARA, *Il patriziato ed i sindaci di Gallipoli*, in RA, 1965.

(63) FERRARI, *Note sulle civiche nobiltà nelle ex province napoletane con particolare riguardo alla Calabria*, in RA, 1974.

(64) BELTRANI, *I documenti storici di Corato (1046-1327)*, Bari, s.e., 1923; CATERINO, *Il «Liber generationum Coratinorum»*, in Nobiltà, 2000.



PIER FELICE DEGLI UBERTI

con altri patriziati, nell'Elenco ufficiale della nobiltà della provincia napoletana troviamo attribuito il titolo di nobile patrizio ai nobili delle piazze chiuse, e ciò a causa di una specifica deliberazione della Commissione araldica napoletana presa nella seduta del 9 maggio 1891 che partiva dalla considerazione che il titolo di patrizio, attribuito ai componenti del primo ordine civico della piazza chiusa e come tale ingenerante nobiltà generosa, era considerato più famoso di quello di nobile, che doveva pertanto ritenersi ipso iure compreso in esso. Pertanto la Commissione ritenne che si dovesse riconoscere alle famiglie delle città di piazza chiusa il titolo di patrizio unito a quello di nobile, e di conseguenza la Consulta araldica giunse a riconoscere il titolo di «nobile patrizio» (66).

(65) VICENTI, *Il Libro rosso della città di Ostuni*, Valle di Pompei, Pepe, 1888.

(66) MISTRUZZI DI FRISINGA, *Trattato di diritto... cit.*, vol. II, p. 491.